



---

*Comunicato del 19 marzo 2024*

---

## JOBS ACT: NON È INCOSTITUZIONALE L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI AI LAVORATORI GIÀ IMPIEGATI IN PICCOLE IMPRESE.

La Corte costituzionale ([sentenza n. 44](#) del 2024) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che consente l'attrazione nell'ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all'entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 18, commi ottavo e nono, statuto dei lavoratori.

La Sezione lavoro del Tribunale di Lecce aveva censurato tale disciplina deducendo la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega fissati dall'art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto *Jobs Act*). Secondo il tribunale l'oggetto della delega, in quanto circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani” assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (7 marzo 2015), sarebbe violato nella misura in cui il nuovo regime si applica anche a lavoratori assunti prima di tale data, ma in piccole imprese che, solo successivamente, abbiano superato la soglia di quindici dipendenti occupati nell'unità produttiva.

Secondo la delega legislativa, la disciplina dei licenziamenti doveva essere rivista «per le nuove assunzioni» in un assetto a doppio regime, ispirato alla

logica secondo cui i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, che già avessero la tutela reintegratoria *ex art.* 18 statuto dei lavoratori, l'avrebbero conservata immutata anche in caso di licenziamenti intimati successivamente; mentre ai lavoratori assunti *ex novo*, a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova più limitata disciplina del decreto legislativo.

Questo duplice e parallelo regime di tutela è stato già esaminato dalla Corte con riferimento ai licenziamenti collettivi, in quanto “licenziamenti economici”, nella [sentenza n. 7](#) del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate denunciando la violazione del medesimo criterio di delega.

Invece, con la [sentenza n. 22](#) del 2024 la Corte ha ritenuto violato tale criterio di delega sotto altro e diverso profilo ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo limitatamente alla parola «espressamente».

Nella [sentenza n. 44](#) del 2024, ora pubblicata, la Corte considera essere in sintonia con la legge di delega la disciplina per i lavoratori che erano sì già in servizio al 7 marzo 2015, ma che a quella data non beneficiavano della tutela reintegratoria perché non era integrato il requisito occupazionale previsto dall'ottavo e nono comma dell'art. 18 e quindi ad essi trovava applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966. In particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell'esercizio del suo potere di completamento del quadro della disciplina, poteva regolare anche la posizione dei dipendenti di piccole aziende, per i quali non c'era un regime di tutela reintegratoria *ex art.* 18 da conservare, e ciò poteva fare tenendo conto dello «scopo» della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante (la non regressione della tutela reintegratoria di chi, essendo già in servizio, l'avesse alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina).

In tal modo, da una parte non c'è stata una regressione *in peius* per tali lavoratori in quanto la tutela del decreto legislativo è, comunque, più favorevole del regime della legge n. 604 del 1966, ad essi applicabile in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale. D'altra parte è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata consentita l'acquisizione *ex novo* del regime di tutela dell'art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, proprio quelle assunzioni che invece il legislatore delegante voleva incentivare.

Quindi non è violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell'entrata in vigore dello decreto legislativo, non si applica l'art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell'unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Roma, 19 marzo 2024